

Ordinanza del 31/07/2025 n. 22124 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Intitolazione:

Contenzioso tributario - Giudicato esterno

Massima:

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo:

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 3593/3/2018 la Commissione Tributaria Regionale di Milano accoglieva l'appello proposto dalla "S.S.C. Società Sviluppo Commerciale Srl" nei confronti del Comune di Carugate (MI) avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 5435/23/2016 annullando gli avvisi TARSU annualità 2009-2010 con compensazione delle spese giudiziali.

Il giudice di appello rilevava che a) il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione l' avviso di accertamento con il quale il Comune di Carugate (MI) aveva intimato alla S.S.C. Società Sviluppo Commerciale Srl il pagamento della TARSU, rispettivamente, per l'anno 2009-2010 in relazione ad un centro commerciale; b) la Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo che la convenzione intercorsa tra le parti il 2 luglio 1997 per l'esenzione dalla T.A.R.S.U. fosse affetta da nullità per violazione di norma imperativa. La Commissione Tributaria Regionale, nel richiamare due precedenti della medesima Commissione (le sentenze n. 1790/19/2016 e 554/10/2018) riformava la decisione di primo grado, riconoscendo l'esenzione anche per la raccolta dei rifiuti assimilati.

2. Avverso la sentenza di appello, il Comune di Carugate (MI) proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

3. la S.S.C. Società Sviluppo Commerciale Srl si costituiva con controricorso.

4. Il Comune ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c. richiamando il giudicato esterno formatosi, nelle more, per effetto della sentenza di questa Corte n. 13107/2020 in forza della quale è stata confermata la legittimità degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Carugate nei confronti della controricorrente per la TARSU, del medesimo centro commerciale, relativa ai precedenti anni d'imposta 2007 e 2008 sul presupposto della nullità della convenzione in data 2 luglio 1997 inter partes. In particolare, ha precisato che, con tale sentenza, passata in giudicato, la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso promosso dal Comune e, oltre ad aver cassato l'impugnata sentenza della CTR Lombardia Sez. 19, 29.3.2016, n. 1790, aveva rigettato nel merito il ricorso di primo grado della controricorrente sul presupposto della invalidità della citata convenzione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, l'ente ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53 e 57 D.Lgs. 546/1992 in relazione all' art. 360 c.p.c., primo comma n. 3, c.p.c. per avere i giudici di appello omesso di rilevare che, come eccepito dalla parte appellata, la società contribuente con il proposto appello aveva formulato "motivi nuovi".

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all' art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, per non aver esaminato il decisivo profilo della validità della convenzione intercorsa tra le parti il 2 luglio 1997, riflettendosi tale circostanza sulla legittimità dell'atto impositivo.

3. Con il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , art. 62 e art. 6 , comma 4, lett. b, del regolamento comunale, in relazione all' art. 360 c.p.c., primo comma, n.3. per aver erroneamente ritenuto che l'ente impositore potesse concedere alla contribuente l'esenzione totale dalla TARSU, essendo consentita soltanto una riduzione percentuale in relazione alla superficie interessata dalla produzione di rifiuti speciali.

4. Con il quarto motivo, l'ente ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212 , art. 7 , e della L. 7 agosto 1990, n. 241 , art. 3 , in relazione all' art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che la mancata pattuizione della durata della convenzione intercorsa tra le parti non fosse stata considerata a fondamento della pretesa impositiva negli avvisi di accertamento, ma fosse stata allegata soltanto in sede contenziosa per contrastare l'impugnazione.

5. Osserva questo Collegio che, ai fini della disamina (congiunta) dei motivi di ricorso, assume rilievo decisivo l'intervenuto eccepito giudicato esterno, sopra richiamato.

6. Va premesso che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rilevato che "Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo"; nonché che detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, "non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente." (così Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916 cui adde, ex plurimis, Cass., 16 maggio 2019, n. 13152 ; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37 ; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498 ; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433 ; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675 ; Cass., 22 aprile 2009, n. 9512 ; v. altresì, in tema di ICI, Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300 ; Cass., 16 settembre 2011, n. 18923 ; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675).

7. Deve rilevarsi, pervero, che la sentenza impugnata si fonda (anche ed in particolare) - oltre che su altra pronunzia di identico contenuto- proprio sulla succitata pronuncia CTR Lombardia, Milano n. 1790/2016, cassata da questa Corte con la sentenza n. 13107/2020 la quale ha accertato la nullità della convenzione stipulata tra le parti in data 2.7.1997 nella parte in cui esonerava la S.S.C. Società Sviluppo Commerciale Srl dall'assoggettamento a TARSU.

7.1. È evidente, quindi, che detta sentenza, resa tra le parti per i precedenti periodi della medesima imposta, assume, nel presente processo, forza di giudicato esterno in ragione della definitiva declaratoria della nullità della convenzione sui cui la contribuente aveva fondato le proprie difese ed il proprio diritto alla chiesta esenzione.

Ne discende il conseguente necessario assoggettamento a TARSU del centro commerciale (nella misura del 40% fissata dal Comune negli avvisi di accertamento, sulla scorta dell'art. 6, co. 2 e 4,

lett. b del Regolamento comunale in materia), sussistendo, in forza del richiamato accertamento avente efficacia di giudicato, gli "elementi costitutivi" dell'imposizione TARSU relativa anche alle altre annualità, fra cui gli anni 2009 e 2010 oggetto del presente giudizio; l'esclusione della imposizione - come accertata nella sentenza in questa sede impugnata - si basava, infatti, esclusivamente su una convenzione ormai definitivamente caducata.

8. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va, dunque, accolto; va cassata la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (art. 384 , secondo comma, c.p.c.), deve essere rigettato l'originario ricorso della società contribuente.

9. Le spese dei gradi di merito possono essere compensate in relazione agli sviluppi del giudizio mentre quelle del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. 1. Con il primo motivo, l'ente ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53 e 57 D.Lgs. 546/1992 in relazione all' art. 360 c.p.c., primo comma n. 3, c.p.c. per avere i giudici di appello omesso di rilevare che, come eccepito dalla parte appellata, la società contribuente con il proposto appello aveva formulato "motivi nuovi".

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all' art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, per non aver esaminato il decisivo profilo della validità della convenzione intercorsa tra le parti il 2 luglio 1997, riflettendosi tale circostanza sulla legittimità dell'atto impositivo.

3. Con il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , art. 62 e art. 6 , comma 4, lett. b, del regolamento comunale, in relazione all' art. 360 c.p.c., primo comma, n.3. per aver erroneamente ritenuto che l'ente impositore potesse concedere alla contribuente l'esenzione totale dalla TARSU, essendo consentita soltanto una riduzione percentuale in relazione alla superficie interessata dalla produzione di rifiuti speciali.

4. Con il quarto motivo, l'ente ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212 , art. 7 , e della L. 7 agosto 1990, n. 241 , art. 3 , in relazione all' art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che la mancata pattuizione della durata della convenzione intercorsa tra le parti non fosse stata considerata a fondamento della pretesa impositiva negli avvisi di accertamento, ma fosse stata allegata soltanto in sede contenziosa per contrastare l'impugnazione.

5. Osserva questo Collegio che, ai fini della disamina (congiunta) dei motivi di ricorso, assume rilievo decisivo l'intervenuto eccepito giudicato esterno, sopra richiamato.

6. Va premesso che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rilevato che "Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della

statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo"; nonché che detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, "non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente." (così Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916 cui adde, ex plurimis, Cass., 16 maggio 2019, n. 13152 ; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37 ; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498 ; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433 ; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675 ; Cass., 22 aprile 2009, n. 9512 ; v. altresì, in tema di ICI, Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300 ; Cass., 16 settembre 2011, n. 18923 ; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675).

7. Deve rilevarsi, peraltro, che la sentenza impugnata si fonda (anche ed in particolare) - oltre che su altra pronunzia di identico contenuto- proprio sulla succitata pronuncia CTR Lombardia, Milano n. 1790/2016, cassata da questa Corte con la sentenza n. 13107/2020 la quale ha accertato la nullità della convenzione stipulata tra le parti in data 2.7.1997 nella parte in cui esonerava la S.S.C. Società Sviluppo Commerciale Srl dall'assoggettamento a TARSU.

7.1. È evidente, quindi, che detta sentenza, resa tra le parti per i precedenti periodi della medesima imposta, assume, nel presente processo, forza di giudicato esterno in ragione della definitiva declaratoria della nullità della convenzione sui cui la contribuente aveva fondato le proprie difese ed il proprio diritto alla chiesta esenzione.

Ne discende il conseguente necessario assoggettamento a TARSU del centro commerciale (nella misura del 40% fissata dal Comune negli avvisi di accertamento, sulla scorta dell'art. 6, co. 2 e 4, lett. b del Regolamento comunale in materia), sussistendo, in forza del richiamato accertamento avente efficacia di giudicato, gli "elementi costitutivi" dell'imposizione TARSU relativa anche alle altre annualità, fra cui gli anni 2009 e 2010 oggetto del presente giudizio; l'esclusione della imposizione - come accertata nella sentenza in questa sede impugnata - si basava, infatti, esclusivamente su una convenzione ormai definitivamente caducata.

8. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va, dunque, accolto; va cassata la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (art. 384 , secondo comma, c.p.c.), deve essere rigettato l'originario ricorso della società contribuente.

9. Le spese dei gradi di merito possono essere compensate in relazione agli sviluppi del giudizio mentre quelle del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo di parte contribuente; compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna parte controricorrente a rifondere al Comune di Carugate le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 7.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, in data 11 giugno 2025.

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2025.

Documenti citati



Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza